

DECRETO DEL DIRETTORE

N. 195 DEL 16/10/2017

OGGETTO:

Resoconto razionalizzazione e riqualificazione delle spese anno 2016, presa d'atto certificazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti e destinazione risorse.

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14 comma 5 della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Azienda, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione all'esterno e che non siano riservati alla competenza degli altri organi;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 23.03.2015 con la quale si procede alla nomina del Direttore;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 20 del 29.12.2016 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019";

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 21 del 29.12.2016 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017";

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 23.03.2017 ad oggetto "relazione sull'attività svolta nell'anno 2016. Programma delle attività per l'anno 2017";

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 12 del 05.06.2017 ad oggetto "Approvazione del Piano della Performance 2017 - 2019";

PREMESSO che:

- Ormai da diversi anni il legislatore nazionale ha adottato una serie di interventi normativi diretti al contenimento della spesa sostenuta dalle Pubbliche Amministrazioni.
- In tale ambito, l'articolo 16 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, disciplina i piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa.
- In particolare il comma 4 dispone che *"...le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari."*
- Il successivo comma 5 precisa che *"...in relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente (...) possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50%, per la contrattazione integrativa, di cui il 50% destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del D.Lgs n. 150/2009. (...) Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo"*.
- La norma dispone inoltre che i piani adottati dalle amministrazioni pubbliche sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative.
- Fatta questa premessa, con il presente provvedimento si propone di approvare, come previsto con decreto del direttore n. 198 del 04.10.2016 "Approvazione piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione delle spese triennio 2016-2018, ex art. 16 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111", il resoconto degli effettivi risparmi conseguiti nell'anno 2016, sulla scorta di quanto pianificato con il provvedimento richiamato, come specifico obiettivo per l'anno in questione.
- Il competente Collegio dei Revisori dei Conti è stato chiamato a definire l'importo dei risparmi certificati, utilizzabili nella misura massima del 50%, per incrementare la parte variabile del fondo per la produttività del personale dipendente per l'anno 2017.
- Per il dettaglio delle operazioni di riepilogazione dei risparmi già conseguiti nell'anno 2016 vengono distinte nettamente le informazioni in questione, schematizzandole il più possibile, anche per renderne più agevole la lettura, la comprensione e la verifica.
- L'Allegato A al presente provvedimento, parte integrante dello stesso, riporta il resoconto della razionalizzazione e riqualificazione delle spese già poste in essere nell'anno 2016, al fine di evidenziare i risultati conseguiti ai deputati organi di controllo.

Prima di procedere alla sintetica presentazione del documento allegato, è doveroso fare alcune premesse di metodo e di merito, anche sulla scorta di quelle che nel corso degli anni sono state le interpretazioni date alla norma principalmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Dipartimento per la Funzione Pubblica e dalla Corte dei Conti.

- Anzitutto va sottolineato come il termine del 31 marzo di ciascun anno per l'adozione dei piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione delle spese, indicato al quarto comma dell'art. 16 del D.L. n. 98/2011, risulta essere un termine ordinatorio e non perentorio. Sul punto, tra l'altro, si è pronunciata la Sezione regionale di Controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti nella propria deliberazione n. 398/2012.
- Da ciò ne consegue la possibilità di adottare il piano anche oltre tale termine, senza che questo incida sulla legittimità e sull'efficacia dello stesso.
- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che, in merito all'utilizzo soggettivo annuale di quota parte dei risparmi legati ai piani di razionalizzazione per la contrattazione integrativa, i richiami del legislatore a varie fattispecie di spesa (ad es.: riordino e ristrutturazione amministrativa, semplificazione e digitalizzazione, riduzione dei costi della politica e di funzionamento, appalti di servizio, ecc.), non faccia riferimento alle singole strutture e/o dipendenti eventualmente coinvolti, quanto alla generalità dell'Amministrazione intesa nel suo complesso, con la conseguenza che *"...le eventuali economie aggiuntive realizzate da destinare alla contrattazione integrativa (fino al 50% del totale) vanno quindi riferite alla generalità dei dipendenti, a prescindere da chi abbia concretamente svolto l'attività indicata nel piano di razionalizzazione..."* (MEF, RGS, Igop, Parere reso alla Provincia di Prato il 24.4.2013).
- Da un punto di vista temporale, si legge nel medesimo parere fornito dal Ministero, *"...i risparmi aggiuntivi di cui all'art. 16, commi 4 e 5, del D.L. 98/2011 possono essere destinati - a titolo di risorsa variabile e non consolidabile - unicamente alla contrattazione integrativa dell'anno successivo a quello in cui i risparmi stessi sono stati effettivamente realizzati..."*.
- Per quanto concerne invece il riferimento al 50% di fondi da destinarsi alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, va preso atto che l'art. 6, comma 1, primo capoverso, del D. Lgs. 1 agosto 2011, n. 141, ha disposto il rinvio della differenziazione retributiva per fasce alla tornata di contrattazione successiva a quella relativa al quadriennio 2006/2009 e l'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 74, ha sostituito lo stesso art. 19 stabilendo nuovi criteri per la differenziazione delle valutazioni, con l'effetto di rendere utilizzabile la suddetta quota di risparmi sempre ai fini della differenziazione retributiva, ancorché non in fasce.
- Ne consegue che i risparmi effettivamente realizzati nell'anno 2016 e riassunti nell'Allegato A al presente provvedimento, certificati dal Collegio dei Revisori dei Conti, potranno integrare la parte variabile del fondo per il trattamento accessorio del personale non dirigenziale da costituirsi per l'anno 2017.
- La costituzione del fondo per il trattamento accessorio del personale è stata assoggettata prima alle limitazioni ed ai tetti di cui all'art. 9, comma 2 bis, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, modificato dall'art. 1 comma 456 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, successivamente ai limiti ed alle riduzioni stabiliti dall'art. 1 comma 236 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, a decorrere dal 01.01.2017, alle limitazioni disposte dall'art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, *"... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. ..."*.

- Tale disposizione - come per il simile precetto contenuto nel non più vigente art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010 - non ha effetti diretti sui risparmi del piano di razionalizzazione che l'ESU di Verona decide di destinare all'incremento della parte variabile del fondo per il trattamento accessorio, che pertanto - solo relativamente alle poste in questione - può legittimamente superare l'importo complessivo determinato nell'anno 2016 anche se, va ricordato, gli emolumenti derivanti dall'incremento annuale del fondo nella sua parte variabile rientrano comunque a pieno titolo nel concetto di spesa per il personale, soggetta al contenimento previsto dall'art. 1, commi da 557 a 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s. m. e i. (il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, ha disposto con l'art. 3, comma 5-bis, l'introduzione del comma 557-quater all'art. 1. Il Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113 ha disposto con l'art. 16, comma 1, l'abrogazione della lettera a) del comma 557 dell'art. 1).
- Il resoconto finale dell'anno precedente - che determina l'effettivo ammontare delle risorse utilizzabile l'anno successivo a livello di fondo per la contrattazione integrativa - può discostarsi dalle previsioni su cui si basava, senza determinare con ciò la perdita di quelle risorse derivanti da risparmi che fossero stati sottostimati in sede previsionale ma a consuntivo effettivamente conseguiti e certificati.
- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha sottolineato come le economie connesse alle spese per il personale (ma il discorso è sicuramente estendibile a tutte le economie trattate dai piani di razionalizzazione della spesa) possono essere considerate quali risparmi aggiuntivi, rilevanti ai sensi del citato art. 16, solo nel caso eccedano le misure di contenimento già previste a legislazione vigente.
- I risparmi, oltre a dover essere "effettivi" rispetto a spese già cristallizzate nelle poste di bilancio dell'amministrazione, devono avere il carattere della strutturalità, senza portare alla riduzione dei servizi resi alla collettività, così come puntualizzato dalla Corte dei Conti.
- Nel resoconto delle operazioni di razionalizzazione e riqualificazione delle spese sostenute nell'anno 2016 rispetto alle medesime spese sostenute nel 2015 di cui all'Allegato A, a fronte delle azioni e misure possibili, sono state scelte quelle il cui risultato può essere misurato in termini oggettivi, in relazione alla situazione di partenza.
- Nel documento allegato al presente provvedimento, viene presentata la situazione di partenza, si individua sinteticamente la misura di razionalizzazione prevista, il risultato conseguito e, conseguentemente, l'economia che si è realizzata.
- Come già accennato, le risorse derivanti dai risparmi di spesa aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente possono essere rese disponibili sul fondo delle risorse decentrate se a consuntivo viene accertato da parte dei Revisori dei Conti il raggiungimento degli obiettivi fissati per le varie voci di spesa previste nel piano.
- Il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 13 del 10.07.2017, allegato B e parte integrante del presente provvedimento, ha certificato che gli obiettivi previsti dal Piano riguardante la riorganizzazione del servizio "Accommodation Student ESU (Alloggi privati a canone agevolato)" per l'anno 2016 sono stati raggiunti nella misura del 100 % e che i risparmi realizzati si attestano su un importo finale pari a complessivi Euro 38.184,78.
- Al riguardo, l'ESU di Verona, in un'ottica virtuosa in tema di spesa per il personale che caratterizza la propria azione ed anche per far fronte sin d'ora a possibili mutamenti interpretativi di quelle che ad oggi sono le disposizioni che regolano, non solo a livello normativo, la costruzione e la gestione del fondo per le risorse da destinare al trattamento accessorio del personale, stabilisce di non utilizzare per finanziare la contrattazione integrativa una quota pari ad Euro 22.910,87, il 60 % dei succitati risparmi certificati.
- Conseguentemente, la rimanente quota di Euro 15.273,91, pari al 40 % dei risparmi certificati, alimenterà le risorse per il trattamento accessorio del personale per l'anno 2017.

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m. e i.;

VISTO l'art. 1, commi da 557 a 557-quater, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007) e s.m. e i.;

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m. e i.;

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m. e i.;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m. e i.;

VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114,

VISTO l'art. 1 comma 226 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

VISTA la Legge Regionale 08 agosto 1997, n. 31 e s.m. e i.;

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m. e i.;

VISTO il Decreto del Direttore n. 198 del 04.10.2016;

VISTA la certificazione del Collegio dei Revisori dei conti in ordine ai risparmi di spesa conseguiti nell'esercizio 2016 ed al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano di razionalizzazione per procedere ad alimentare il fondo per il trattamento accessorio ;

VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8 ad oggetto "Norme per l'attuazione per il diritto allo studio universitario";

VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39 ad oggetto "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 20 del 29.12.2016 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2017 – 2019";

VISTA la disponibilità del bilancio in corso;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E T A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare, richiamato quanto in premessa, il resoconto della razionalizzazione e riqualificazione delle spese già poste in essere nell'anno 2016, contenuto nell'Allegato A al presente provvedimento e parte integrante dello stesso, predisposto, sulla scorta di quanto precedentemente previsto nel piano approvato con Decreto del Direttore n. 198 del 04.10.2016, ai sensi dell'art. 16, commi 4 e 5, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m. e i.;
3. di prendere atto che, in relazione ai risultati conseguiti nell'anno 2016, le effettive economie realizzate - aggiuntive a quelle già imposte dalla normativa vigente - ammontano complessivamente ad € 38.184,78 e sono già state certificate dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 13 del 10.07.2017, allegato B e parte integrante del presente provvedimento;

4. di non utilizzare per il finanziamento della contrattazione integrativa una quota pari ad € 22.910,87, il 60 % dei succitati risparmi certificati, in modo da far fronte sin d'ora, in un'ottica virtuosa e precauzionale, a possibili mutamenti interpretativi di quelle che ad oggi sono le disposizioni che regolano, non solo a livello normativo, la costituzione e la gestione del fondo per il trattamento accessorio del personale;
5. di stabilire che per l'anno 2017, primo di attuazione all'interno dell'ESU di Verona di quanto previsto dall'art. 16 del D.L. n. 98/2011, sarà destinata all'integrazione delle risorse per il trattamento accessorio del personale – anno 2017 - una somma di € 15.273,91, pari al 40 % delle economie realizzate nell'anno 2016 e certificate dai competenti organi di controllo;
6. di dare comunicazione preventiva alle Organizzazioni sindacali rappresentative ed alla RSU dei risultati ottenuti, disponendo in ogni caso che le fasi di destinazione delle risorse effettivamente rese disponibili dall'Amministrazione seguiranno il procedimento previsto per la contrattazione decentrata dai vigenti C.C.N.L., nel rispetto delle norme del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come modificato, in particolare, dal D.Lgs n. 150/2009 e s.m. e i.;
7. di prendere atto che gli importi destinabili all'implementazione del fondo per il trattamento accessorio del personale conseguenti al presente provvedimento sono aggiuntivi rispetto ai tetti di spesa fissati dall'art. 9, comma 2 bis, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, modificato dall'art. 1 comma 456 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, successivamente ai limiti ed alle riduzioni stabiliti dall'art. 1 comma 236 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, a decorrere dal 01.01.2017, alle limitazioni disposte dall'art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, pur rientrando nella complessiva spesa per il personale dell'ente, soggetta al contenimento previsto dall'art. 1, commi da 557 a 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s. m. e i. . (il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, ha disposto con l'art. 3, comma 5-bis, l'introduzione del comma 557-quater all'art. 1. Il Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113 ha disposto con l'art. 16, comma 1, l'abrogazione della lettera a) del comma 557 dell'art. 1);
8. di dare atto che il presente provvedimento non necessita di registrazione della spesa, essendo il relativo impegno già assunto con l'approvazione del bilancio previsionale annuale e pluriennale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. c), della Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39;
9. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;
10. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio "Albo on line" per i provvedimenti di competenza.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 1998, n.8.

AREA RISORSE UMANE
(Stefano Tomelleri)

IL DIRETTORE
(Dott. Gabriele Verza)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunto l'impegno di € _____ sul cap. _____

del Conto ☐ R / ☐ C del Bilancio _____

al n. _____ ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, _____

IL RAGIONIERE

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____

IL DIRETTORE

|

ESU di Verona - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa Resoconto risparmi effettivamente conseguiti nell'anno 2016

Scheda intervento: Riorganizzazione del servizio "Accommodation Student ESU"

Obiettivo: eliminazione dei costi relativi al ricorso a ditte esterne massimizzando l'utilizzo di personale interno.

Quadro normativo di riferimento:

Ex Art. 16 del D. L. 06.07.2011 n.98 così come convertito nella L. 111/2011.

Provvedimenti Aziendali: D.D. 172/2016 e D.D. 198/2016

AZIONI PREVISTE	
Le misure di razionalizzazione si sostanziano nella rigorosa applicazione dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia che presidiano i comportamenti delle amministrazioni pubbliche.	L'Amministrazione favorisce la razionalizzazione delle dotazioni strumentali ed il maggior utilizzo delle proprie risorse umane gestendo internamente il servizio "Accommodation Student ESU (Alloggi privati a canone agevolato)" per la messa a disposizione di alloggi privati in locazione transitoria, ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, sostituendo integralmente l'acquisizione del medesimo servizio da soggetto esterno. Sino all'esercizio 2015 il servizio per la messa a disposizione di alloggi privati in locazione transitoria, ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 veniva acquisito da un fornitore esterno, con costi pari ad € 38.184,78 (IVA compresa) ad esercizio finanziario.
VANTAGGI PER L'ENTE	La gestione del servizio interna, con organizzazione, strumentale e personale, consente di cancellare integralmente la spesa di acquisizione del medesimo servizio da fornitore esterno all'amministrazione. Conseguentemente i minori costi a carico dell'amministrazione sono quantificati per il triennio 2016 - 2018 in € 38.184,78 (IVA compresa) ad esercizio
ECONOMIE E LORO UTILIZZO	€ 38.184,78 per il 2016 con estensione agli anni interessati dal Piano di razionalizzazione, salvo verifica dell'effettivo risparmio.
	L'economia massima utilizzabile è pari alla metà di 38.184,78 ovvero, per il 2016, € 19.092,39. Il 40% dei risparmi effettivamente conseguiti viene destinato al Finanziamento della contrattazione integrativa, ad incrementare il budget per remunerare la produttività "selettiva". L'erogazione degli incentivi è annuale, a conclusione del processo di valutazione, previa attestazione dei risparmi di spesa attesi da parte del Servizio Finanziario, certificata dal Collegio dei Revisori.
INDICATORI (cap. di bilancio 1018)	Spesa appalto anno 2015: € 38.184,78
	Spesa preventivata e conseguita 2016: € 0,00
	Risparmio conseguito: € 38.184,78

TIPOLOGIA DI RISPARMIO:

Risparmio in termini finanziari

TEMPISTICHE:

Riduzione spesa nell'anno 2016 e seguenti rispetto al 2015.

DESCRIZIONE:

Il servizio "Accommodation Student ESU" è stato attivato in sostituzione del servizio per la ricerca di alloggi da destinare a prezzi calmierati a studenti iscritti all'Università degli studi di Verona, al Conservatorio di Musica di Verona ed all'Accademia di Belle Arti di Verona, nonché ai ricercatori ed ai docenti dei medesimi istituti, denominato "CERCO/OFFRO ALLOGGIO", affidato nell'anno 2015, con Decreto del Direttore n. 66 del 02.03.2015 e con l'assunzione dei costi sopra riportati, ad un soggetto esterno all'ESU di Verona.

Il servizio in oggetto si pone l'obiettivo di fare da sistema di incontro tra l'offerta di alloggi messi in affitto da privati e la domanda di posti letto di studenti, ricercatori e docenti universitari.

Nel 2016 il servizio è stato preso in carico direttamente dall'Azienda, impiegando risorse umane interne e conseguendo i risparmi sopra indicati, generando economie per effetto dell'incremento di produttività.

La ristrutturazione del servizio e la razionalizzazione del processo ha consentito di interrompere l'affidamento all'esterno e, con l'impiego di proprio personale, oltre al conseguimento dei suddetti risultati in termini economici, garantire e migliorare la qualità del servizio erogato in quanto l'ESU, non limitandosi a costituire semplicemente uno spazio ed un'opportunità di incontro e di contatto tra proprietari e richiedenti alloggio:

- ha eseguito, prima della sottoscrizione dei contratti tra le parti, opportuni controlli sulle condizioni e sulle caratteristiche degli immobili e, relativamente agli stessi, verificato i parametri per la determinazione del canone di affitto per posto letto proposto ed i requisiti tecnico amministrativi specifici degli alloggi;
- ha offerto supporto ed un'assistenza "dedicata" a studenti e proprietari di immobili nella redazione dei contratti, nella loro registrazione e negli adempimenti successivi.

Il Collegio dei Revisori dei conti, in data 10.07.2017, ha certificato che gli obiettivi previsti dal Piano riguardante la riorganizzazione del servizio per l'anno 2016 sono stati raggiunti nella misura del 100 % e che pertanto si può procedere all'erogazione degli incentivi secondo le modalità indicate nel Piano.

Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 13 del 10/07/2017

Il giorno 10 luglio 2017 alle ore 9.30 presso la sede dell'ESU di Verona in via dell'Artigliere n. 9, su regolare convocazione del Presidente dott. Marcello LUCCHESI, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti dell'ESU di Verona.

Sono presenti il Presidente del Collegio dei Revisori dott. Marcello LUCCHESI, IL dott. Alessio FREATO e il dott. Gianfranco VIVIAN per esaminare i risultati ottenuti nel 2016 dal Piano di Razionalizzazione riguardante la riorganizzazione del servizio "Accommodation Student ESU (Alloggi privati a canone agevolato)" per la messa a disposizione di alloggi privati in locazione transitoria, ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (cap. 1018).

CERTIFICAZIONE DEL GRADO DI REALIZZAZIONE ANNUALE DEL PIANO ANNO 2016

Il Collegio procede al confronto tra il preventivo ed il consuntivo degli indicatori fissati per verificare la realizzazione degli obiettivi del piano per l'anno 2016, accertando i seguenti risultati:

	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Risparmio	Valutazione in %
Costi Servizio per la messa a disposizione di alloggi privati in locazione transitoria, ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431	€ 38.184,78	€ 0,00	€ 38.184,78	100%

Il Collegio dei Revisori certifica che gli obiettivi previsti dal Piano riguardante la riorganizzazione del servizio per l'anno 2016, sono stati raggiunti nella misura del 100 %. Pertanto si può procedere all'erogazione degli incentivi secondo le modalità indicate nel Piano.

Dott. Marcello LUCCHESI

Dott. Alessio FREATO

Dott. Gianfranco VIVIAN

